



Prot.  
ID:

Ancona,

Alla Provincia di Ancona  
Settore IV  
Area Governo del Territorio  
UO Pareri Urbanistici e Valutazioni Ambientali di Piani  
Urbanistici e Territoriali  
**PEC:** [urbanistica@cert.provincia.ancona.it](mailto:urbanistica@cert.provincia.ancona.it)

e p.c. al Comune di Falconara M.ma  
III Settore  
Gestione, Governo, Valorizzazione del Territorio e delle  
Infrastrutture  
**PEC:** [comune.falconara.protocollo@emarche.it](mailto:comune.falconara.protocollo@emarche.it)

Comune di Montemarciano  
IV Settore  
Urbanistica e Ambiente  
**PEC:**  
[protocollo@cert.comune.montemarciano.ancona.it](mailto:protocollo@cert.comune.montemarciano.ancona.it)

**Oggetto:** Convocazione conferenza dei servizi. Comuni di Falconara M.ma e Montemarciano. “Varianti ai piani regolatori per la riqualificazione delle aree di margine ed il recupero del sito ex Montedison”. Procedimento di scoping.

Nell’ambito del procedimento di scoping relativo alle varianti in oggetto la Provincia di Ancona ha convocato l’ufficio scrivente per l’acquisizione di contributi istruttori.

Nel merito si fa presente che il Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia della Regione Marche non figura tra i SCA individuati per la definizione del Rapporto Ambientale e non figura, parimenti, nell’ambito della verifica di coerenza esterna, il Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere, approvato con DACR n. 169 del 02/02/2005 e ss.mm.ii., tra i piani che potrebbero interagire con l’intervento in esame.

Tuttavia, pur riconoscendo che il livello di dettaglio dell’attuale fase procedimentale non permette l’espressione di un parere sull’intervento, si esprimono le seguenti osservazioni:

- la competenza dell’ufficio scrivente si limita al demanio marittimo ed alla fascia in prossimità del demanio così come individuata dall’art. 55 del Codice della Navigazione;
- in relazione all’area in esame, ai sensi dall’art. 7, c. 9 septiesdecies del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 125, la Regione Marche ha trasmesso ai Ministeri ed alle Capitanerie competenti la proposta di revisione delle aree del demanio marittimo.

Tutto ciò premesso l’intervento propone per l’area in questione un’opera di difesa costiera consistente in scogliere emerse e ripascimento in coerenza con quanto previsto dal citato PGIAC.

Va comunque sottolineato che il quadro normativo, relativamente alle aree costiere, risulta modificato/integrato come di seguito:



- artt. 8, 20, 23 del “Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo” della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, sottoscritto dall’Italia il 21/01/2008 a Madrid (Spagna) e ratificato dall’UE con Decisione del Consiglio 2010/631/UE del 13 settembre 2010 (G.U. Unione Europea L34 del 04/02/2009);
- D.lgs. 49 del 23/02/2010 di recepimento della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- nota ns. prot. n. 525969 del 22/07/2015, di trasmissione della direttiva al Comune di Falconara M.ma con i perimetri tr10 e tr100, per la quale questo ufficio è in attesa dei rilievi da parte dello stesso Comune.

Conseguentemente nella futura attuazione dell’intervento che coinvolge anche le aree costiere dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. le nuove costruzioni localizzate all’interno del demanio marittimo e/o interne al limite dell’area inondabile con t.r. 10 anni individuata dalla “Direttiva Alluvioni”, dovranno essere a carattere stagionale e quindi rimosse al termine della stagione turistica balneare;
2. gli ampliamenti di manufatti esistenti localizzati all’interno del demanio marittimo e/o interni al limite dell’area inondabile con t.r. 10 anni individuata dalla “Direttiva Alluvioni”, possono essere effettuati con una delle due seguenti modalità:
  - a. con riqualificazione dell’esistente: il manufatto esistente e l’ampliamento dovranno avere le caratteristiche di cui all’art.9, c.2, lett.b delle NTA del PGIAC (opere di facile sgombero) e non dovranno interferire con l’equilibrio idraulico del litorale portando la quota di imposta dell’intradosso del primo orizzontamento ad una altezza  $H > 1,80$  m.s.l.m.m. (il manufatto esistente dovrà essere ricostruito sullo stesso sedime);
  - b. senza riqualificazione dell’esistente: l’ampliamento dovrà essere a carattere stagionale e quindi rimosso al termine della stagione turistica balneare;
3. in caso di ristrutturazioni e riparazioni che interessino le strutture portanti (lavori soggetti a denuncia ai sensi della LR 33/84 artt.2 e 3), e nel caso di demolizione con ricostruzione del volume esistente, di manufatti localizzati all’interno del demanio marittimo e/o interni al limite dell’area inondabile con t.r. 10 anni individuata dalla “Direttiva Alluvioni”, l’intervento dovrà garantire che l’opera rispetti le caratteristiche di cui all’art.9, c.2, lett.b delle NTA del PGIAC (opere di facile sgombero) e che non interferisca con l’equilibrio idraulico del litorale portando la quota di imposta dell’intradosso del primo orizzontamento ad una altezza  $H > 1,80$  m.s.l.m.m.;
4. le nuove costruzioni e gli ampliamenti di manufatti esistenti localizzati interni al limite dell’area inondabile con t.r. 100 anni individuata dalla “Direttiva Alluvioni” ed esterni sia al demanio marittimo sia all’area inondabile con t.r. 10 anni, non dovranno interferire con l’equilibrio idraulico del litorale portando la quota di imposta dell’intradosso del primo orizzontamento ad una altezza  $H > 1,80$  m.s.l.m.m.

Fatto salvo quanto sopra riportato, la valutazione della interferenza idraulica relativa agli interventi proposti verrà effettuata caso per caso in occasione del parere obbligatorio



che l'ufficio regionale preposto alla gestione del PGIAC dovrà rilasciare ai sensi delle NTA del PGIAC.

Si rappresenta inoltre che i manufatti interni al limite dell'area inondabile con t.r. 100 anni di cui alla "Direttiva alluvioni" e posti ad una quota inferiore a 2,45 m.s.l.m.m interferiscono con l'equilibrio dinamico del litorale (c.f.r. nostra nota prot. n. 524882 del 21/07/2015) ed ogni intervento andrà opportunamente valutato.

Infine, vista l'estesa proiezione temporale delle azioni proposte, si invita codesta Amministrazione a porre particolare attenzione ai dettami del comma 2, lett.a) dell'art.8 del "Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo" sulla fascia di inedificabilità di larghezza minima di 100 metri. A tale proposito questa struttura ritiene opportuno indicare il "non avanzamento" verso mare dell'attuale fronte edificato nella stesura della variante agli attuali piani regolatori per la riqualificazione delle aree di margine ed il recupero del sito ex Montedison.

Cordiali Saluti.

IL DIRIGENTE  
(Ing. Mario Pompei)

MS/GF  
410.10.10/2014/ITE/82